

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 20678/2026
Roma, lì, 04/06/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Elisabetta Maria Morosini	- Presidente -	Sent. n. sez. 566/2026
Luciano Cavallone	- Relatore -	UP - 27/03/2026
Paola Borrelli		R.G.N. 1970/2026
Carlo Renoldi		
Mario Morra		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte di appello di Lecce

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Maria Luisa Miranda, che, riportandosi alla memoria depositata, ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio alla sezione della Corte di appello di Lecce, per il prosieguo;
udito il difensore dell'imputato, avvocato [REDACTED], che, riportandosi ai motivi di impugnazione, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 luglio 2025 la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza emessa il 7 febbraio 2023 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi all'esito di giudizio abbreviato, ha assolto [REDACTED] dal reato di cui all'art. 572 cod. pen. perché il fatto non sussiste e, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla residua

Firmato Da: LUCIANO CAVALLONE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4dcfc11e5e305024 - Firmato Da: ELISABETTA MARIA MOROSINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6de06248a8b7e4e2
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d



aggravante di cui all'art. 585 cod. pen. (fatto in danno del coniuge) ed esclusa, in relazione al capo 3), la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., ha rideterminato la pena, già diminuita per il rito, in cinque mesi di reclusione per i delitti di lesioni dolose e violenza privata, con sospensione condizionale della stessa e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Sono state, altresì, confermate le statuizioni civili in relazione ai reati per i quali è stata confermata la responsabilità penale.

Per quanto ancora rileva in questa sede, al capo 1) era stata contestata ai sensi dell'art. 582 e 585 cod. pen., nel più ampio contesto dell'originaria imputazione di maltrattamenti, anche la specifica condotta di lesioni personali con la quale l'imputato, nel febbraio 2021, aveva schiaffeggiato la moglie, le aveva tirato i capelli e le aveva sputato in faccia, cagionandole escoriazioni al volto giudicate guaribili in tre giorni; al capo 3) era stata contestata la condotta di violenza privata per avere l'imputato, in epoca antecedente e prossima al 5 dicembre 2021, sostituito la serratura dell'abitazione di [REDACTED] di proprietà della moglie, nella quale lo stesso [REDACTED] era rimasto a dimorare con i figli.

La Corte territoriale ha ritenuto non raggiunta la prova della abitudine e sistematicità delle condotte vessatorie necessarie a integrare il delitto di maltrattamenti, rispetto al quale era intervenuta condanna in primo grado. Ha, per contro, reputato provati i residui reati di lesioni dolose e violenza privata, osservando, quanto a quest'ultimo, che la sostituzione non preannunciata della serratura aveva comunque interferito sulla libertà di azione della persona offesa, restando irrilevanti tanto la presenza di un diverso accesso all'immobile, quanto la successiva messa a disposizione delle nuove chiavi, avvenuta, secondo la sentenza, solo dopo alcuni giorni.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il [REDACTED] articolando i motivi di seguito sintetizzati.

2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione alla mancata dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela con riferimento al reato di lesioni di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen. Osserva il ricorrente che, una volta escluso il delitto di maltrattamenti, la residua fattispecie di lesioni aggravate dall'essere stata commessa in danno del coniuge rientrava tra quelle procedibili a querela di parte; rileva che il fatto era stato collocato nella notte tra l'11 e il 12 febbraio 2021, mentre la denuncia-querela era stata proposta solo il 27 ottobre 2021, oltre il termine di cui all'art. 124 cod. pen., sicché la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità del reato.

2.2. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza per mancata indicazione del capo 3) riportato nella richiesta di rinvio a giudizio. Sostiene che il



reato di violenza privata concernente la sostituzione della serratura dell'abitazione di [REDACTED] non sarebbe stato riportato nell'epigrafe della sentenza, nel decreto di citazione in appello e, infine, neppure nella parte relativa al calcolo della pena, mentre nel dispositivo vi sarebbe soltanto un generico richiamo al «capo 3)», senza trascrizione del fatto e della norma incriminatrice. Da ciò deriverebbe la nullità della decisione, almeno nella parte relativa all'affermazione di responsabilità per tale reato.

2.3. Con il terzo motivo la difesa censura, sotto più profili, l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 610 cod. pen.

2.3.1. In primo luogo deduce vizio di motivazione e violazione di legge, osservando che la contestazione faceva riferimento alla sostituzione della serratura al fine di impedire alla persona offesa l'accesso all'abitazione, mentre l'istruttoria difensiva aveva dimostrato, mediante le dichiarazioni di [REDACTED] e la planimetria prodotta, che l'immobile era dotato di due ingressi, che era stato sostituito un solo nottolino e che la donna poteva comunque accedere comodamente dal secondo accesso, rimasto invariato. Aggiunge che la sostituzione si era resa necessaria perché la chiave si era spezzata all'interno della serratura e che la nuova chiave era stata poi messa a disposizione della persona offesa presso lo studio del difensore, circostanza che quest'ultima avrebbe taciuto.

2.3.2. In secondo luogo, denuncia violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., sostenendo che la Corte di appello avrebbe finito con il ritenere sussistente il reato sulla base di un fatto diverso da quello contestato, poiché, a fronte di una imputazione incentrata sull'impedimento dell'accesso, la motivazione avrebbe fatto leva sulla mera maggiore difficoltà o disagio dell'accesso medesimo.

2.3.3. In terzo luogo, lamenta contraddittorietà e travisamento del dato probatorio, poiché la sentenza, da un lato, richiama l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la violenza privata sussiste anche quando venga resa soltanto più disagiata una lecita modalità di esercizio di un diritto e, dall'altro, afferma che, nel caso concreto, la condotta era finalizzata a impedire l'accesso della moglie nella casa coniugale, nonostante l'esistenza di un secondo ingresso fruibile.

2.3.4. In via subordinata deduce, ancora, violazione di legge in relazione alla stessa configurabilità dell'art. 610 cod. pen., sostenendo che la mera sostituzione della serratura, in assenza di una effettiva compressione della libertà di azione o di autodeterminazione della persona offesa, non integra il delitto contestato.

2.4. Con il quarto motivo parte ricorrente censura il trattamento sanzionatorio. Deduce che la motivazione relativa alla pena è oscura, poiché la Corte di appello ha indicato una pena base per il reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen., poi un aumento "ex art. 582 cod. pen.", senza chiarire il titolo dell'aumento e senza esplicitare il rapporto di continuazione tra i reati residui.



Deduce, inoltre, che le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere ritenute prevalenti sulla residua aggravante, avuto riguardo all'incensuratezza dell'imputato e al ridimensionamento del quadro accusatorio conseguente all'assoluzione dal reato di maltrattamenti.

3. All'udienza pubblica il Procuratore generale, riportandosi alla memoria depositata, ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio alla sezione della Corte di appello di Lecce per il prosieguo; il difensore del ricorrente si è riportato ai motivi di impugnazione e ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è, nel complesso, infondato, pur presentando profili di inammissibilità.

2. Il primo motivo è inammissibile.

Il reato di lesioni personali lievissime è stato contestato come aggravato soltanto dal rapporto di coniugio (non erano contestate altre circostanze suscettibili di determinare una procedibilità d'ufficio).

Esso, pertanto, sin dall'inizio era punibile a querela di parte: il suo regime di procedibilità non si è modificato in conseguenza della decisione, adottata in appello, di escludere il delitto di maltrattamenti.

Pertanto, in ossequio al principio devolutivo sancito dall'art. 597 cod. proc. pen., l'imputato avrebbe dovuto impugnare, con l'atto di appello, la sentenza di condanna di primo grado anche sullo specifico punto della procedibilità del reato di lesioni, deducendo, con quel mezzo, il difetto di tempestiva querela.

Ciò non ha fatto, con la conseguenza che, sul punto, si è formata una preclusione (sul tema in generale cfr. Sez. U, Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino) e il relativo motivo, proposto per la prima volta al giudice di legittimità, è inammissibile in quanto incentrato su una questione oramai preclusa.

Va aggiunto, *a fortiori*, che secondo il costante orientamento di legittimità, la tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità quando implichi accertamenti di fatto devoluti al giudice di merito e non sollecitati tempestivamente, poiché una tale verifica resta preclusa nel giudizio di cassazione (Sez. 2, n. 8653 del 23/11/2022, dep. 2023, Papais, Rv. 284438-02; Sez. 3, n. 35767 del 21/04/2017, Galizia, Rv. 271245-01; Sez. 5, n. 19241 del 09/02/2015, Grasso, Rv. 264847-01).

Né può sostenersi che la questione sia divenuta rilevante dopo l'assoluzione, sancita solo in appello, dal delitto di cui all'art. 572 cod. pen., dato che, come



detto, il regime di procedibilità a querela del reato di lesioni personali è rimasto immutato e non ha risentito degli effetti della decisione sull'art. 572 cod. pen.

3. Il secondo motivo non è fondato.

È vero che la sentenza impugnata presenta, sotto il profilo redazionale, evidenti imperfezioni, perché non trascrive nell'epigrafe il capo 3) dell'imputazione e richiama in più punti tale addebito in forma ellittica. Ciò nondimeno, non ricorre la dedotta nullità, posto che l'oggetto della decisione è chiaramente ricostruibile dalla sentenza di primo grado, dal contesto motivazionale e dal dispositivo. Del resto, nel capo 1) comunque trascritto nella sentenza di appello, si dà atto che nel dicembre 2021 l'imputato aveva sostituito la serratura dell'abitazione di [REDACTED] di proprietà della persona offesa e presso la quale era rimasto a dimorare con i figli, al fine di impedirle di farvi accesso.

Dunque, non si è determinata alcuna incertezza effettiva sul delitto di violenza privata contestato, né alcuna concreta compressione del diritto di difesa. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la mancata trascrizione dei capi di imputazione nell'epigrafe della sentenza non determina, di per sé, nullità, potendo l'enunciazione del fatto e delle circostanze emergere dal corpo della motivazione, giacché l'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. sanziona a pena di nullità la sola mancanza o incompletezza del dispositivo (Sez. 3, n. 28675 del 24/09/2020, Rv. 279968-01).

Né una siffatta nullità è prevista per l'omessa indicazione di detto capo d'imputazione nel decreto di citazione a giudizio in appello. Nel giudizio di appello, non è causa di nullità della citazione l'omissione o l'inesatta descrizione dell'imputazione, trattandosi di requisito non richiamato dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen., purché sia individuato senza incertezze, attraverso l'indicazione della sentenza impugnata, l'oggetto del gravame (Sez. 6, n. 1000 del 22/10/2019, dep. 2020, Di Pietro, Rv. 278121-01): ciò che si è verificato nella specie.

4. Il terzo motivo, nelle sue diverse articolazioni, non è fondato.

Con esso si contesta, sotto distinti profili, la configurabilità della violenza privata, sostenendosi che la sostituzione della serratura non avesse in concreto impedito l'accesso all'abitazione, comunque possibile da un secondo ingresso, e che la Corte di appello abbia valorizzato un fatto diverso da quello contestato, oscillando inoltre tra impedimento assoluto e mera maggiore difficoltà di accesso.

4.1. Non sussiste, anzitutto, la dedotta violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. Il fatto storico preso in esame dalla Corte di appello coincide con quello contestato, cioè la sostituzione della serratura dell'abitazione di [REDACTED] senza preavviso alla persona offesa, in un contesto di crisi coniugale già



apertamente manifestata. Il riferimento, nella motivazione, alla idoneità della condotta a rendere anche solo più disagiata l'accesso non introduce un fatto nuovo, ma esprime soltanto la qualificazione giuridica della medesima condotta sotto il profilo della sua efficacia coercitiva.

4.2. Neppure sussiste il lamentato vizio di violazione di legge in ordine alla configurabilità del delitto di cui all'art. 610 cod. pen. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che integra la violenza privata anche la condotta preordinata a rendere soltanto disagiata una lecita modalità di esplicazione del diritto della persona offesa, ed ha affermato tale principio proprio in una fattispecie di sostituzione della serratura di uno dei due accessi a un immobile (Sez. 5, n. 1053 del 06/10/2021, dep. 13/01/2022, Rv. 282467-01). La sola esistenza di un diverso ingresso, pertanto, non è di per sé incompatibile con la sussistenza del reato, posto che anche in tal caso si costringe la persona offesa a tollerare un'indebita limitazione.

La Corte territoriale si è attenuta a tale principio, valorizzando due circostanze: da un lato, la sostituzione non preannunciata della serratura della casa familiare; dall'altro, la non immediata messa a disposizione della nuova chiave in favore della persona offesa, posto che, secondo la stessa sentenza, fu posta a sua disposizione solo dopo alcuni giorni. Ha, quindi, logicamente ritenuto che la condotta avesse inciso con la libertà di azione della donna rispetto all'accesso all'immobile, restando irrilevante che gli effetti della imposizione potessero essere successivamente rimossi, trattandosi di reato istantaneo (Sez. 5, n. 1174 del 20/11/2020, dep. 13/01/2021, Rv. 280130-01).

4.3. Le ulteriori censure, incentrate sulla comodità del secondo accesso, sulla causa materiale della sostituzione del nottolino e sul valore da attribuire alle dichiarazioni di [REDACTED] sollecitano una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione che, sul punto, non è né apparente né manifestamente illogica.

5. Il quarto motivo è infondato.

Il passaggio della sentenza impugnata relativo alla pena è certamente sintetico e contiene un refuso, là dove indica l'aumento "ex art. 582 cod. pen."; tuttavia, il significato della decisione è agevolmente ricostruibile dal complessivo contesto motivazionale e dal dispositivo. La Corte di appello, dopo avere assolto l'imputato dal delitto di cui all'art. 572 cod. pen. ed escluso l'aggravante teleologica contestata al capo 3), ha individuato il reato più grave nelle lesioni aggravate ai sensi degli artt. 582 e 585 cod. pen., ha determinato la pena base in mesi sei di reclusione, l'ha aumentata per la continuazione con il residuo reato di violenza privata sino a mesi sette e giorni quindici di reclusione e l'ha quindi ridotta



per il rito abbreviato a mesi cinque di reclusione.

L'errore materiale nel richiamo alla norma dell'aumento, pertanto, non rende incomprensibile il percorso dosimetrico e non determina alcuna nullità della sentenza, risultando chiaro sia il reato assunto a base, sia il titolo dell'aumento, sia il criterio aritmetico applicato.

È parimenti immune da censure la valutazione di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla residua aggravante. La Corte territoriale ha dato conto delle ragioni del riconoscimento delle attenuanti, valorizzando l'incensuratezza dell'imputato e l'ammissione dell'episodio di lesioni; ha tuttavia escluso la prevalenza in considerazione del numero dei reati residui e del complessivo disvalore della condotta. Si tratta di apprezzamento discrezionale, sorretto da motivazione non apparente e non manifestamente illogica, come tale non rivalutabile in sede di legittimità.

6. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La materia trattata, inerente dati sensibili o comunque meritevoli di particolare riservatezza, quali sono i rapporti personali di tipo familiare, impone di disporre che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ex art. 52 d.lgs.196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 27/03/2026

Il Consigliere estensore
Luciano Cavallone

Il Presidente
Elisabetta Maria Morosini

